



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 - Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 67 DEL 03-07-2019

Reg. generale n. 122 del 03-07-2019

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE ESTIVA IN PROGRAMMA NEI GIORNI 10 e 11 LUGLIO 2019 IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DI ATTIVITA' DELL'ESERCIZIO PUBBLICO " BAR ROMA" SITO IN TREIA CORSO GARIBALDI.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Vista la richiesta prot. n. 12663 del 03/07/2019 del sig. Biagetti Graziano, C.F., nato il a ed ivi residente in Via, in qualità di titolare dell'impresa individuale che ha la gestione del pubblico esercizio "Bar Roma di Biagetti Graziano", organizzatore del 50° anniversario di attività.

Vista la necessità di regolamentare la circolazione stradale ed adottare provvedimenti limitativi della sosta e del transito veicolare per ragioni di pubblico interesse dettate dalla necessità di migliorare la mobilità pedonale e veicolare in relazione allo svolgimento della manifestazione temporanea e dell'affluenza di pubblico prevista e valutata l'opportunità di decongestionare il traffico veicolare nei giorni ed orari di seguito specificati;

Ravvisata la necessità di adottare tutte le precauzioni necessarie per consentire che i partecipanti e gli organizzatori operino in condizioni di sicurezza e non incorrano in alcun prevedibile pericolo;

Vista la necessità di attuare misure organizzative atte a gestire l'afflusso ed il deflusso del pubblico verso l'area evento circoscritta alla frazione di Passo di Treia e dato atto della presenza di aree di sosta a servizio dell'area evento, individuate nelle zone limitrofe e segnalate dagli organi di vigilanza e dal personale della Protezione Civile impiegato per la gestione in sicurezza della manifestazione;

Considerata l'opportunità di decongestionare il traffico veicolare nei giorni ed orari di seguito specificati e di intervenire con misure prescrittive a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

Visto il programma della manifestazione e la conformazione dello spazio interessato dall'evento;

Richiamati:

- la delibera di Giunta regionale n. 966 del 09/11/2015, concernente *“Recepimento accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera C, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate”*;
- il D.M. 198/1996 *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”*;
- il D.M. 10 marzo 1998 *“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”*;
- la Circolare del Capo Dipartimento dei VV.F. n. 11.464 del 19/06/2017;

Richiamate, inoltre, le circolari del Ministero dell’interno n. 555 del 7 giugno 2017 (*Circolare Gabrielli*) e del 28 luglio 2017 (*Circolare Morcone*);

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 5 agosto 2008, rubricato *“Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambito di applicazione”* e l’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001;

Vista la circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017;

Acquisite agli atti del procedimento le note della Prefettura di Macerata – area I - prot. n. 26.210 del 9 giugno 2017 e prot. n. 12.340 dell’8 luglio 2017, con cui si prescrivono dispositivi e misure strutturali a salvaguardia della pubblica incolumità e la predisposizione da parte dell’organizzazione di adeguati piani di emergenza e di evacuazione;

Viste le leggi 25 agosto 1991, n. 287, 30 marzo 2001, n. 125 e 29 luglio 2010, n. 120 e le prescrizioni ed i divieti in esse contenuti in materia di somministrazione di bevande alcoliche;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile prot. DPC/VSN/45427 del 06/08/2018 contenente precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile;

Vista la delibera di Giunta regionale 23 aprile 2013, n. 633 *“Manifestazioni pubbliche: intervento di volontariato di protezione civile”*;

Vista la D.G.C. n. 122 del 27/06/2018;

Visto il Regolamento comunale contenente disposizioni in materia di security e safety per manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 13 del 18 dicembre 2018;

Dato atto che il Funzionario responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è la sottoscritta dott.ssa Barbara Foglia, responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap”;

Richiamata l'attenzione in ordine alle direttive impartite con le note prefettizie, succedutesi nel tempo, in tema di safety e security, quali imprescindibili requisiti per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche di carattere religioso, sportivo, turistico, musicale e d'intrattenimento, estendendosi successivamente tali misure di sicurezza a tutte le aree pedonali e anche in occasione di fiere e mercati, e richiedendo di assicurare per dette aree impedimenti anche fisici all'accesso di veicoli al fine di evitare commistioni del transito pedonale e veicolare;

Considerato che le suddette misure di safety e security necessarie a tutelare l'incolumità delle persone devono essere calibrate in base alla tipologia dell'evento ed alla valutazione del rischio connesso, modulando le misure da adottare in relazione al concreto evolversi della manifestazione, alla localizzazione dei siti di affollamento, alla conformazione morfologica dei luoghi e delle arterie stradali di servizio e dall'entità prevedibile di affluenza di pubblico;

Preso atto della necessità di adottare, nella frazione di Passo di Treia, provvedimenti limitativi della sosta e del transito veicolare per ragioni di pubblico interesse dettati dall'esigenza di migliorare la mobilità pedonale in relazione allo svolgimento della manifestazione sopra indicata;

Visti gli articoli 7, 157, 158 e 159 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;

Visto il decreto sindacale n. 2 del 28 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visti gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

- Il divieto di sosta:
 - in piazza Monsignor Tarcisio Carboni, piazzale antistante la chiesa parrocchiale, dalle ore 09:00 del giorno di martedì 09 luglio 2019 fino alle ore 19:00 di venerdì 12 luglio 2019 per consentire in sicurezza lo svolgimento delle operazioni di allestimento e smontaggio delle attrezzature utilizzate per la manifestazione;
- Il divieto di sosta e di transito nei giorni mercoledì 10 luglio 2019 dalle ore 19.00 alle ore 02.00 del giorno successivo e giovedì 11 luglio 2019 dalle ore 19.00 alle ore 02.00 del giorno successivo:
 - in via dell'Asilo (a partire dall'intersezione con Via Santa Caterina da Siena);
 - in via Santa Caterina da Siena (nel tratto ricompreso tra l'intersezione con via dell'Asilo e con via Beato Pietro - area consorzio);

Il traffico proveniente dalla strada comunale di Montecucco verrà deviato su via Beato Pietro, via M. Piermanni sino ad uscire in via Gramsci.

Il traffico proveniente da Via di Villa Pacis verrà deviato verso la SS 361 septempedana. Dal rispetto dei divieti di sosta e di transito sopra prescritti sono esclusi i veicoli di soccorso, di pronto intervento in servizio di emergenza ed i veicoli dell'organizzazione muniti di apposito contrassegno identificativo.

All'inottemperanza dei divieti e delle limitazioni prescritte, consegnerà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei veicoli in difetto.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Il Comando di Polizia Locale si riserva la facoltà di modificare e limitare l'operatività dei divieti e delle prescrizioni sopra impartite in relazione alle esigenze contingibili del momento.

Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 285/1992 è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione al Codice della strada.

Al Comando Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

L'Organizzatore dell'evento dovrà provvedere alla classificazione del livello di rischio della manifestazione ed alla redazione del piano di emergenza da produrre prima dell'inizio della manifestazione riportante:

- relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva di un piano di emergenza ed evacuazione, evidenziando le azioni da mettere in atto in caso di emergenza; dovrà essere individuato un soggetto dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento e un numero di addetti nella gestione dell'emergenza, tra cui la presenza di almeno n. 4 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "elevato";
- indicazione delle disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso fornendo le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dall'organizzazione ed attuando specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili;
- comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano di emergenza, facendo, se del caso, anche ricorso a messaggistica audio e video; dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza, relativamente ai luoghi di massima concentrazione e stazionamento del pubblico e, comunque non superiore alle 200 persone;
- possibilità di comunicare, in tempo reale, con i partecipanti alla manifestazione, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento delle criticità;
- indicazione dei mezzi antincendio (estintori) e il loro posizionamento (nella misura di un estintore ogni 200 mq. di superficie dell'evento) nei siti di stazionamento del pubblico;
- presenza di almeno n. 4 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "elevato" da collocare nei siti di affollamento, limitatamente ai periodi di stazionamento, in considerazione della dinamicità dell'evento;
- dovranno essere predisposti dall'organizzazione n. 2 bagni chimici o dovrà essere garantita la fruibilità dei bagni interni all'immobile contraddistinto al foglio n. 69 particella n. 61, assicurando la presenza di un servizio igienico riservato alle persone diversamente abili;
- per quanto riguarda i valori di immissione sonori e/o gli orari di cui al "Regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose temporanee, ai sensi della legge n. 447/1995, L.R. n. 28/2001 e D.G.R. n. 896/2003, si precisa il non rispetto dei valori limite e la concessione di una deroga per la durata della manifestazione (delibera di Consiglio comunale n. 13 del 02/04/2007 e ss.mm.ii);
- organizzazione e predisposizione, secondo il livello di rischio dell'evento, di idonea assistenza sanitaria, se necessaria, ai sensi delle prescrizioni della D.G.R. n. 966 del 09/11/2015

- la sicurezza dell'area evento verrà garantita dal posizionamento di barriere antisfondamento in corrispondenza dei punti di chiusura al transito: via Santa Caterina da Siena all'altezza dell'intersezione con via Dell'Asilo e via dell'Asilo all'altezza del civico 11 ed all'intersezione tra via dell'asilo e via di Villa Pacis, costituite dai veicoli dell'organizzazione e posizionati in modo tale da occludere l'accesso all'area evento per la preclusione del transito non autorizzato di veicoli potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei partecipanti, preservando i siti di affollamento. I suddetti veicoli dovranno essere, presidiati, con continuità, da idoneo personale, individuato dagli organizzatori dell'evento, per la loro immediata movimentazione in caso di transito dei veicoli di soccorso o in servizio di emergenza;
- il personale dell'organizzazione garantirà l'accessibilità per tutta la durata della manifestazione delle vie di fuga ed il rispetto del parametro di 200 unità/persone presenti nell'area pubblica destinata allo svolgimento della manifestazione temporanea.

È vietato l'accesso del pubblico nell'area evento con bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine, nonché, per motivi di sicurezza pubblica, installare punti vendita non autorizzati, sedie e tavoli sugli spazi pubblici.

ORDINA, inoltre,

all'esercente l'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, operanti sia in sede fissa che su area pubblica, nella frazione di Passo di Treia, di vendere e di somministrare cibi e bevande solo ed esclusivamente con l'impiego di contenitori a perdere, in plastica o in carta, nei giorni mercoledì 10 luglio 2019 e giovedì 11 luglio 2019 dalle ore 19:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, quale misura prescrittiva atta a tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza e l'ordine pubblico.

Il divieto, nei giorni mercoledì 10 luglio 2019 e giovedì 11 luglio 2019 dalle ore 19:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, agli esercizi operanti, sia in sede fissa che su area pubblica, nell'ambito della manifestazione temporanea all'aperto, di somministrazione di bevande aventi un contenuto superiore al 21 per cento del volume (superalcolici) conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 287/1991.

Il divieto, per motivi di sicurezza pubblica, di installare punti vendita non autorizzati, sedie e tavoli sugli spazi pubblici, con esclusione di quelli regolarmente autorizzati.

È vietato l'accesso del pubblico nell'area evento con bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine, nonché, per motivi di sicurezza pubblica, installare punti vendita non autorizzati, sedie e tavoli sugli spazi pubblici.

Ai sensi dell'articolo 7-*bis* del D.Lgs. 267/2000, per la violazione della prescrizione imposta, si applica una sanzione amministrativa tra € 25,00 ed € 500,00 secondo la regola generale del pagamento pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento.

PROVVEDIMENTI DI SECURITY E DI SAFETY

Per quanto sopra in dettaglio specificato, viene indicata come area della manifestazione temporanea la porzione della frazione di Passo di Treia individuata in via Dell'Asilo, Piazza Tarcisio Carboni, via di Villa Pacis, via Santa Caterina da Siena (sino all'incrocio con via Beato Pietro), interessata dalla concentrazione di pubblico partecipante per lo svolgimento della manifestazione.

La sicurezza dell'area evento verrà garantita dal posizionamento di barriere antisfondamento costituite da plinti in cemento o veicoli posizionati in corrispondenza degli accessi, per la preclusione del transito non autorizzato di mezzi potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza dei partecipanti, preservando i siti di affollamento.

Il posizionamento delle barriere antisfondamento deve essere effettuato nei seguenti punti:

- via Santa Caterina da Siena all'altezza dell'intersezione con via Dell'Asilo;
- via dell'Asilo all'altezza del civico 11 ed all'intersezione tra via dell'Asilo e via di Villa Pacis.

Si dovrà assicurare il transito dei mezzi di soccorso ed in servizio di emergenza garantendo lo spostamento, mediante personale individuato dall'organizzazione presente, senza soluzione di continuità, in corrispondenza dei presidi materiali posti a protezione ed a garanzia di sicurezza (plinti in cemento - autoveicoli) dell'area dell'evento.

Nel caso in cui le circostanze contingibili connesse allo svolgimento della manifestazione temporanea e l'esigenza di preservare l'ordine e la sicurezza pubblica lo richiedano, il personale della Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 285/1992 potranno prescrivere modifiche all'ordinaria viabilità, regolamentando in modo difforme i flussi veicolari e pedonali rispetto ai divieti ed alle limitazioni sopra prescritti e limitare il transito veicolare.

L'Organizzatore dell'evento dovrà provvedere alla classificazione del livello di rischio della manifestazione ed alla redazione del piano di emergenza da produrre prima dell'inizio della manifestazione riportante:

- relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva di un piano di emergenza ed evacuazione, evidenziando le azioni da mettere in atto in caso di emergenza; dovrà essere individuato un soggetto dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento e un numero di addetti nella gestione dell'emergenza, tra cui la presenza di almeno n. 4 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "elevato";
- indicazione delle disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso fornendo le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dall'organizzazione ed attuando specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili;
- comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano di emergenza, facendo, se del caso, anche ricorso a messaggistica audio e video; dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza, relativamente ai luoghi di massima concertazione e stazionamento del pubblico e, comunque non superiore alle 200 persone;
- possibilità di comunicare, in tempo reale, con i partecipanti alla manifestazione, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento delle criticità;
- indicazione dei mezzi antincendio (estintori) e il loro posizionamento (nella misura di un estintore ogni 200 mq. di superficie dell'evento) nei siti di stazionamento del pubblico;
- presenza di almeno n. 4 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "elevato" da collocare nei siti di affollamento, limitatamente ai periodi di stazionamento, in considerazione della dinamicità dell'evento;
- dovranno essere predisposti dall'organizzazione n. 2 bagni chimici o dovrà essere garantita la fruibilità dei bagni interni all'immobile contraddistinto al foglio n. 69 particella n. 61, assicurando la presenza di un servizio igienico riservato alle persone diversamente abili;
- per quanto riguarda i valori di immissione sonori e/o gli orari di cui al "Regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose temporanee, ai sensi della legge n. 447/1995, L.R. n. 28/2001 e D.G.R. n. 896/2003, si precisa il non rispetto dei valori limite e la concessione di una deroga per la durata della manifestazione (delibera di Consiglio comunale n. 13 del 02/04/2007 e ss.mm.ii);
- organizzazione e predisposizione, secondo il livello di rischio dell'evento, di idonea assistenza sanitaria, se necessaria, ai sensi delle prescrizioni della D.G.R. n. 966 del 09/11/2015;

- la sicurezza dell'area evento verrà garantita dal posizionamento di barriere antisfondamento in corrispondenza dei punti di chiusura al transito: via Santa Caterina da Siena all'altezza dell'intersezione con via Dell'Asilo e via dell'Asilo all'altezza del civico 11 ed all'intersezione tra via dell'asilo e via di Villa Pacis, costituite dai veicoli dell'organizzazione e posizionati in modo tale da occludere l'accesso all'area evento per la preclusione del transito non autorizzato di veicoli potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei partecipanti, preservando i siti di affollamento. I suddetti veicoli dovranno essere, presidati, con continuità, da idoneo personale, individuato dagli organizzatori dell'evento, per la loro immediata movimentazione in caso di transito dei veicoli di soccorso o in servizio di emergenza;
- il personale dell'organizzazione garantirà l'accessibilità per tutta la durata della manifestazione delle vie di fuga ed il rispetto del parametro di 200 unità/personone presenti nell'area pubblica destinata allo svolgimento della manifestazione temporanea.

È vietato l'accesso del pubblico nell'area evento con bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine, nonché, per motivi di sicurezza pubblica, installare punti vendita non autorizzati, sedie e tavoli sugli spazi pubblici.

Ai sensi dell'articolo 7-*bis* del D.Lgs. 267/2000, per la violazione della prescrizione imposta si applica una sanzione amministrativa tra € 25,00 ed € 500,00 secondo la regola generale del pagamento pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento.

Nel caso in cui le circostanze contingibili connesse allo svolgimento della manifestazione temporanea e l'esigenza di preservare l'ordine e la sicurezza pubblica lo richiedano, il personale della Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 285/1992 potranno prescrivere modifiche all'ordinaria viabilità regolamentando in modo difforme i flussi veicolari e pedonali rispetto ai divieti e limitazioni sopra prescritti.

Dovrà essere garantita, secondo la classificazione del livello di rischio e del piano di emergenza e di evacuazione, la predisposizione di idonea assistenza sanitaria, che assicurerà il tempestivo soccorso e la gestione dell'emergenza per tutta la durata della manifestazione.

Si richiama il puntuale rispetto del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- al Vicesindaco;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- all'Ufficio Territoriale del Governo di Macerata;
- al Comando Carabinieri – Stazione di Treia;
- alla Questura di Macerata;
- al Funzionario responsabile III Settore "Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi" per gli adempimenti di competenza;
- al Funzionario responsabile I Settore "Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici";
- la notifica del presente provvedimento all'organizzatore dell'evento nella persona del legale rappresentante del pubblico esercizio " Bar Roma".

Il Vicesindaco
Dott. David Buschittari

Il Responsabile V Settore
Dott.ssa Barbara Foglia